

Allegato "A" al Repertorio n.8282/6242

STATUTO

"Fondazione Frank Sinatra per Lercara"

Articolo 1) E' costituita la fondazione di promozione

sociale denominata **"Fondazione Frank Sinatra per**

Lercara", con rispetto delle norme dettate del codice

civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36,

con sede in Lercara Friddi (PA) in Via Regina

Margherita n. 21, essa è retta dal presente statuto e

dalle vigenti norme di legge in materia. Possono essere

istituite diverse sedi operative e/o può essere

modificata la sede legale ed operativa principale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di

interesse generale e di utilità sociale, nell'ambito

della promozione sociale, non ha scopo di lucro

persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale attraverso lo svolgimento continuato di

attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del

D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato

dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Articolo 2) La **Fondazione Frank Sinatra per Lercara**

può svolgere attività a favore della divulgazione in

campo sociale, culturale, musicale, artistico,

ricreative e culturali nonché nei settori dello sport;

comprese quelle discipline ed attività di carattere

	educativo, pedagogico, e di promozione sociale,	
	attività di utilità sociale a favore degli associati	
	come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno	
	rispetto della libertà e dignità degli associati,	
	ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza	
	dei diritti di tutti gli associati, oltre alle	
	attività commerciali propedeutiche e/o collegate,	
	rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei	
	regolamenti in vigore in materia.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara non ha scopo di	
	lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di	
	attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato	
	dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105,	
	finalizzate a:	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo	
	1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,	
	e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	2) educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di	

	interesse sociale con finalità educativa;	
	3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni;	
	4) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura, della musica e della pratica del	
	volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo;	
	5) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai	
	sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto	
	1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	6) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e	
	al contrasto della povertà educativa;	
	8) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi	
	da enti composti in misura non inferiore al settanta	
	per cento da enti del Terzo settore;	
	9) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	

	10) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione,	
	svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio	
	equo e solidale, da intendersi come un rapporto	
	commerciale con un produttore operante in un'area	
	economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga	
	durata finalizzato a promuovere l'accesso del	
	produttore al mercato e che preveda il pagamento di un	
	prezzo equo, misure di sviluppo in favore del	
	produttore e l'obbligo del produttore di garantire	
	condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle	
	normative nazionali ed internazionali, in modo da	
	permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza	
	libera e dignitosa, e di rispettare i diritti	
	sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del	
	lavoro infantile;	
	11) servizi finalizzati all'inserimento o al	
	reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e	
	delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina	
	in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,	
	comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	12) alloggio sociale, ai sensi del decreto del	

	Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e	
	successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare	
	bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o	
	lavorativi;	
	13) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	14) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	15) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita	
	di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto	
	2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	
	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	
	svantaggiate o di attività di interesse generale a	
	norma del presente articolo;	
	16) promozione della cultura della legalità, della pace	
	tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non	
	armata;	
	17) promozione e tutela dei diritti umani, civili,	
	sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori	
	e degli utenti delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,	
	incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27	
	della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	

	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge	
	24 dicembre 2007, n. 244;	
	18) cura di procedure di adozione internazionale ai	
	sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;	
	19) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata;	
	20) riqualificazione degli immobili di proprietà della	
	fondazione anche attraverso la richiesta del c.d.	
	Superbonus 110%, introdotto con il Decreto n.34/2020	
	(Decreto Rilancio, art. 119) poi convertito in Legge n.	
	77/2020, che permette di realizzare interventi edilizi	
	per il miglioramento energetico degli edifici già	
	esistenti (Ecobonus) e per la messa in sicurezza dal	
	rischio sismico (Sismabonus) ottenendo uno sconto	
	fiscale del 110%.	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo	
	prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la	
	collettività, la Fondazione Frank Sinatra per Lercara	
	si propone di svolgere ogni altra attività connessa o	
	affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel	
	rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od	
	operazione contrattuale necessaria o utile alla	
	realizzazione diretta o indiretta degli scopi	
	istituzionali.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad	

	esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza	
	verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e	
	prevalentemente tramite le prestazioni personali,	
	volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di	
	necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara potrà	
	esercitare attività diverse da quelle di interesse	
	generale ma ad esse strumentali e secondarie; la loro	
	individuazione è operata da parte dell'organo di	
	amministrazione.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara può inoltre	
	realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza con i	
	sostenitori e con il pubblico, in conformità alle	
	disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara di promozione	
	sociale opera nel territorio della Regione Sicilia,	
	nazionale ed internazionale.	
	Articolo 3) Sono compiti della Fondazione Frank Sinatra	
	per Lercara:	
	- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte	
	le sue forme, con particolare riguardo verso le	
	discipline del teatro, della storia dell'arte della	
	musica, della poesia, della performance sia da parte	

	degli associati che di compagnie e soggetti esterni.	
	Tramite la pratica, la promozione e la didattica	
	dell'arte intende partecipare con contributi di	
	carattere culturale e con manifestazioni di carattere	
	ricreativo alla vita della comunità della penisola	
	Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la	
	collettività, in favore di un dialogo che possa creare	
	un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla	
	pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti	
	razzista e laica,	
	- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e	
	civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione	
	della democrazia e della solidarietà nei rapporti	
	umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà	
	civili, individuali e collettive;	
	- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati,	
	conferenze, workshop, corsi di formazione,	
	degustazioni, concorsi, incontri con la stampa,	
	convegni rivolti alla realizzazione dello scopo	
	sociale.;	
	- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e	
	diffondere le suddette attività;	
	- organizzare attività didattiche rivolte agli	
	associati per la ricerca e l'approfondimento delle	
	tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;	

	- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività	
	culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al	
	fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i	
	programmi di formazione, per attuare le iniziative di	
	studio;	
	- istituzione di centri estivi ed invernali con	
	finalità culturali, ricreative e del tempo libero;	
	- organizzazione e promozione di convegni, congressi,	
	viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel	
	campo educativo, ricreativo e del tempo libero;	
	- gestire e possedere, prendere o dare in locazione	
	qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile,	
	fare accordi con altre organizzazioni ed associazioni o	
	terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od	
	aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà,	
	inoltre, compiere ogni operazione di carattere	
	mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta	
	utile, necessaria e pertinente;	
	- porre in essere operazioni di natura commerciale in	
	conformità alla normativa in vigore in materia di enti	
	non commerciali, come ad esempio attività commerciali	
	propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i	
	dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in	
	materia;	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara realizza i	

	propri scopi con le seguenti attività, il seguente	
	elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:	
	- offre opportunità di aggregazione, di impegno e di	
	crescita civile, morale,	
	- offre integrazione sociale, culturale, educativa e	
	ricreativa;	
	- programma, produce e gestisce dal principio al suo	
	naturale decorso un'attività culturale quali corsi	
	didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle	
	discipline artistiche, teatrali, storiche e	
	archeologiche e museali; spettacoli teatrali originali	
	e non, nel rispetto della normativa vigente; seminari	
	e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico;	
	letture animate e animazione ricreativa in genere per	
	bambini, anziani e persone svantaggiate; servizio di	
	doposcuola; servizio di visite guidate	
	storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti	
	artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni	
	culturali);	
	- organizzazione di eventi culturali, manifestazioni,	
	incontri, seminari, spettacoli, performance, reading,	
	mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e	
	cineforum, convegni, corsi di istruzione,	
	qualificazione;	
	- organizzazione di iniziative editoriali, produzioni	

	scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri,	
	audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione	
	della cultura posta alla base delle finalità della	
	Fondazione Frank Sinatra per Lercara , anche a livello	
	multimediale nei supporti informatici e virtuali quali	
	ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e	
	supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere	
	e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati	
	gli associati e non della propria attività e del	
	maturare delle sue idee messe in pratica.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara si rende	
	disponibile anche per la correzione e la revisione di	
	tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di	
	collaborazione esterna, senza scopo di lucro,	
	partecipazione alle feste in piazza con contributi	
	culturali e non, stand presso fiere per la	
	presentazione di un progetto.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara partecipa con	
	contributi di carattere culturale alla vita della	
	collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni,	
	finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte	
	di enti privati come di enti pubblici; affiancamento ad	
	Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che	
	abbiano fini in armonia con quelli della Fondazione	
	Frank Sinatra per Lercara .	

	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara può avvalersi	
	di collaboratori esterni quali ad esempio attori,	
	scenografi, tecnici di varia natura, informatici,	
	cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori	
	sociali, educatori o altre persone specializzate a	
	seconda delle necessità delle attività della Fondazione	
	Frank Sinatra per Lercara.	
	Le attività istituzionali della Fondazione Frank	
	Sinatra per Lercara sopra elencate saranno svolte	
	gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a	
	seconda delle necessità e disponibilità.	
	La Fondazione potrà gestire direttamente teatri, spazi	
	deputati per l'arte in generale, scuole di musica,	
	studi di registrazione, sale per laboratorio anche	
	interi stabili dati in gestione alla Fondazione Frank	
	Sinatra per Lercara , nonché può fornire servizio di bar	
	e di ristorazione ai propri soci.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara effettuando	
	ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli	
	scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:	
	- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché	
	compiere tutti gli atti necessari a concludere le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare,	
	immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla	

	realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti	
	ai medesimi;	
	- può partecipare a società e consorzi le cui attività	
	si integrino nell'attività dell'associazione stessa;	
	- stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra	
	tutti i Cittadini Siciliani, Italiani, Europei,	
	Internazionali, Mondiali;	
	- stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di	
	cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti	
	economici privati e pubblici.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la	
	Fondazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare	
	della collaborazione con gli enti locali, anche	
	attraverso la stipula di apposite convenzioni, della	
	partecipazione ad altre organizzazioni ed associazioni,	
	società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai	
	propri.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara potrà inoltre	
	compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,	
	mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento	
	dei propri fini.	
	La Fondazione Frank Sinatra per Lercara potrà,	
	esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza	
	fine di lucro, esercitare le attività marginali	

	previste dalla legislazione vigente; attuare ogni altra	
	iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria	
	o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che	
	precedono.	
	Le attività della Fondazione Frank Sinatra per Lercara	
	e le sue finalità sono ispirate a principi di pari	
	opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti	
	inviolabili della persona.	
	Articolo 4) Patrimonio	
	Il Patrimonio della Fondazione è costituito:	
	- dal fondo di dotazione;	
	- dai beni immobili e mobili che pervengano o	
	perverranno alla Fondazione, anche attraverso	
	donazioni, lasciti, liberalità;	
	- dai contributi che perverranno alla Fondazione a	
	qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società,	
	enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri,	
	comunitari ed internazionali espressamente destinati ad	
	incrementare il patrimonio;	
	- dagli apporti finanziari di qualsiasi genere	
	destinati per deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione ad aumentarlo.	
	Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più	
	opportuno dal Consiglio di Amministrazione. Gli	
	eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	

	impiegati per il ripiano di eventuali perdite di	
	gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle	
	attività della Fondazione o per l'acquisto di beni	
	strumentali per l'incremento o il miglioramento della	
	sua attività.	
	E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o	
	indiretta, di utili od avanzi di gestione, nonché di	
	fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposte per legge.	
	Articolo 5) Entrate	
	Per le attività necessarie all'attuazione dei propri	
	scopi istituzionali, la Fondazione potrà disporre delle	
	seguenti entrate:	
	- rendite del Patrimonio al netto delle spese per il	
	funzionamento;	
	- proventi derivanti dalle iniziative organizzate a	
	sostegno delle attività istituzionali;	
	- eventuali di gestione degli esercizi precedenti,	
	essendo vietata qualsiasi distribuzione ai soci o ai	
	partecipanti;	
	- eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non	
	siano state espressamente destinate ad incrementare il	
	Patrimonio.	
	E' fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili	

	o avanzi di gestione registrati per la realizzazione	
	delle attività istituzionali e di quelle ad esse	
	direttamente connesse, ovvero di accantonarli tra le	
	riserve patrimoniali senza procedere, in coerenza con	
	l'art.1 del presente statuto, a nessuna forma di	
	distribuzione o erogazione non esclusivamente motivata	
	da fini coerenti di liberalità sovventoria.	
	Articolo 6) Soci Fondatori e Soci Onorari	
	La Fondazione è promossa ed istituita dai soci	
	fondatori.	
	Ai soci fondatori vengono riconosciuti i seguenti	
	poteri:	
	- di nomina, revoca e sostituzione dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione e del Presidente della	
	Fondazione;	
	- di indicazione del numero dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	- di nomina, revoca o sostituzione dell'organo di	
	controllo;	
	- di fornire il proprio parere sulle attività che il	
	Consiglio di Amministrazione intende svolgere per il	
	conseguimento degli scopi sociali;	
	- di proporre iniziative comuni in conformità agli	
	scopi istituzionali;	
	- di esprimere un parere vincolante sul bilancio	

	preventivo e sul rendiconto annuale della Fondazione;	
	- di esprimere il proprio parere vincolante in merito	
	alla devoluzione dei beni residui a seguito di	
	liquidazione della Fondazione, fermo restando che i	
	soggetti in favore dei quali è effettuata la	
	devoluzione rientrano necessariamente tra quelli	
	indicati all'articolo 16 del presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci	
	onorari - che possono essere sia persone fisiche che	
	giuridiche - che intendono favorire la vita e	
	l'attività della Fondazione, corrispondendo un apparto	
	sia materiale che immateriale in favore della	
	Fondazione stessa.	
	Articolo 7) Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Vicepresidente;	
	- il Tesoriere;	
	- il Segretario;	
	- l'Organo di Controllo Monocratico.	
	Art.8) Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque	
	(cinque) amministratori tra cui il Presidente, tutti	
	nominati dai Soci Fondatori.	

	Ciascuno dei Consiglieri dura in carica tre esercizi,	
	ed è liberamente rieleggibile.	
	Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione non	
	hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza, salvo	
	il diritto al rimborso delle spese sostenute	
	nell'espletamento degli incarichi ricevuti.	
	In caso di revoca i soci fondatori, all'atto della	
	revoca, provvedono contestualmente alla nomina del	
	sostituto che resta in carica fino alla scadenza	
	naturale fissata per l'amministratore sostituito.	
	In caso di dimissioni, il Consiglio provvede a invitare	
	il Fondatore alla nomina del sostituto, salvo, in caso	
	di necessità, a nominare esso stesso i sostituti che	
	resteranno in carica fino alla nomina degli	
	Amministratori definitivamente designati dall'organo	
	competente.	
	In caso di venir meno dell'intero Consiglio, per	
	qualunque causa diversa dalla scadenza, il Revisore dei	
	Conti invita il Fondatore Promotore a nominare	
	urgentemente i nuovi Consiglieri.	
	Il Consiglio viene convocato ogni qualvolta il	
	Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno	
	un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve essere	
	inviata per iscritto, anche posta elettronica, almeno	
	sette giorni prima del giorno fissato per la riunione,	

	salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine	
	del giorno.	
	Le riunioni sono valide qualora sia presente, anche	
	mediante strumento di videoconferenza o audio	
	conferenza che garantiscano l'intervento di tutti i	
	presenti, la maggioranza dei Consiglieri in carica.	
	Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti salvo	
	non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente	
	Statuto. In caso di parità prevale il voto del	
	Presidente.	
	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	partecipa il Revisore dei Conti su richiesta del	
	Consiglio.	
	Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene	
	redatto un verbale a cura di un Segretario della	
	Fondazione; il verbale viene sottoscritto dal	
	Presidente e dallo stesso Segretario.	
	Articolo 9) Attribuzioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione	
	di quanto di competenza degli altri organi della	
	fondazione. In particolare il Consiglio delibera, senza	
	facoltà di delega:	
	- sugli indirizzi generali dell'attività e	

	dell'organizzazione della Fondazione;	
	- sulle modifiche statutarie con maggioranza dei due	
	terzi dei Consiglieri, fermo restando che in ogni caso	
	sono imm modificabili gli scopi della Fondazione;	
	- sulla nomina dei Vice-Presidente, del Tesoriere e del	
	Segretario della Fondazione;	
	- sulla nomina del Comitato Scientifico della	
	Fondazione;	
	- sulle modalità di investimento del Patrimonio della	
	Fondazione;	
	- sull'approvazione dei progetti di rendiconto annuale	
	e di bilancio preventivo redatti dal Presidente della	
	Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di	
	esercizio, fermo restando il divieto assoluto della	
	loro distribuzione;	
	- sulla costituzione o partecipazione ad associazioni,	
	fondazioni enti o società, assunzione di interessenze,	
	o adesione in genere ad enti, pubblici o privati,	
	costituiti o costituendi, sempre a condizione che le	
	attività di questi soggetti siano strumentali o	
	direttamente connesse con le attività istituzionali	
	della Fondazione;	
	- sull'accertamento della cause di scioglimento e la	
	conseguente nomina dei liquidatori.	
	Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche	

	in via continuativa, per singoli atti o categorie di	
	essi, al Presidente della Fondazione o ad altri	
	componenti del Consiglio di Amministrazione,	
	determinando i limiti della delega.	
	Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene	
	attribuita la rappresentanza legale della Fondazione.	
	Inoltre la rappresentanza legale può essere attribuita	
	anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure	
	loro conferite.	
	Articolo 10) Il Presidente della Fondazione	
	Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore	
	Promotore, dura in carica un quinquennio ed è	
	liberamente rieleggibile. E' membro del Consiglio di	
	Amministrazione e rappresenta la Fondazione di fronte	
	ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente:	
	- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;	
	- vigila sull'andamento generale della Fondazione e	
	sull'osservanza dello Statuto;	
	- predispone, coadiuvato dal Tesoriere, il progetto del	
	rendiconto annuale e del bilancio preventivo da	
	sottoporre al Consiglio di Amministrazione;	
	- convoca e partecipa alle riunioni del Comitato	
	Scientifico.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina il	

	Vice-Presidente che, in caso di sua assenza o	
	impedimento, svolge le funzioni del Presidente. In caso	
	di assenza o impedimento sia del Presidente che del	
	Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte	
	dal Consigliere di Amministrazione più anziano.	
	Articolo 11) Il Vice-Presidente, il Tesoriere e il	
	Segretario	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione tre	
	componenti dello stesso assumono la carica per cinque	
	anni, rispettivamente di Vice-Presidente, Tesoriere e	
	Segretario.	
	Oltre ad essere componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, svolgeranno le seguenti funzioni:	
	- il Vice-Presidente, oltre a sostituire il Presidente	
	in caso di sua assenza o impedimento, coadiuva il	
	Presidente nell'esercizio delle attività volte alla	
	esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- il Tesoriere, provvede all'amministrazione delle	
	entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in	
	esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di	
	Amministrazione, coadiuva il Presidente nella	
	predisposizione del progetto del rendiconto annuale e	
	del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio di	
	Amministrazione, firma gli ordinativi di incasso e di	

	pagamento;	
	- il Segretario collabora con il Presidente per	
	l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione,	
	redige i verbali delle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed è responsabile della loro	
	conservazione, nonché della corrispondenza e di tutta	
	la documentazione dell'attività della Fondazione.	
	Articolo 12) Organo di Controllo Monocratico	
	L'organo di controllo monocratico dura in carica un	
	quinquennio e deve essere iscritto nel Registro dei	
	Revisori Contabili. Ha il compito di verificare la	
	regolare tenuta della contabilità della Fondazione, e	
	controlla i progetti di rendiconto annuale consuntivo e	
	di bilancio preventivo predisposti dal Presidente	
	predisponendo un'apposita relazione da allegare e da	
	sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Svolge le	
	sue funzioni applicando, ove compatibili, gli articoli	
	2403, 2405 e 2407 c.c. ed è rieleggibile.	
	L'organo di controllo monocratico è retribuito secondo	
	le tariffe professionali minime previste.	
	Articolo 13) Bilancio	
	L'esercizio amministrativo chiude il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Entro il mese di Marzo di ogni	
	anno, il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal	
	Tesoriere, predispone il rendiconto consuntivo e,	

	unitamente alla relazione accompagnatoria, lo trasmette	
	al Revisore dei Conti.	
	Il progetto del rendiconto consuntivo e le relative	
	relazioni vengono trasmesse al Consiglio di	
	Amministrazione almeno 8 (otto) giorni prima della	
	riunione. Entro il 30 (trenta) aprile provvede alla	
	convocazione del Consiglio di Amministrazione per	
	l'approvazione.	
	Entro il mese di ottobre provvede alla predisposizione	
	del bilancio preventivo e unitamente alla relazione	
	accompagnatoria lo trasmette al Collegio dei Revisori e	
	al Consiglio di Amministrazione. Entro il 30 (trenta)	
	novembre provvede alla convocazione del Consiglio di	
	Amministrazione per l'approvazione.	
	Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, con le	
	relazioni accompagnatorie del Presidente della	
	Fondazione e del Revisore dei Conti, vengono trasmessi	
	al Fondatore Promotore chiamato ad esprimere il proprio	
	parere.	
	Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono	
	strutturati in modo da fornire una chiara	
	rappresentazione della situazione economica,	
	finanziaria e patrimoniale della Fondazione.	
	Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra	
	l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli	

	investimenti con particolare riguardo al mantenimento	
	della sostanziale integrità economica del patrimonio	
	della Fondazione.	
	Articolo 14) Estinzione e liquidazione della Fondazione	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi	
	causa ovvero qualora intervengano cause che per legge o	
	per statuto impongano l'estinzione della Fondazione,	
	questa viene accertata con deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di	
	due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro	
	dei revisori contabili.	
	I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti o	
	ad altri enti, operanti per il raggiungimento di scopi	
	analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica	
	utilità, sentito il parere vincolante del Fondatore	
	Promotore e dell'organismo di controllo di cui all'art.	
	3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ove	
	richiesto.	
	Articolo 15) Norma Transitoria	
	Il primo Consiglio di Amministrazione sarà composto da	
	cinque (5) Consiglieri, compreso il Presidente, e sarà	
	nominato all'atto della Costituzione della Fondazione	
	senza l'applicazione dei requisiti richiesti dalle	
	disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto, e	

durerà in carica 3 (tre) anni.

Nel caso di venir meno per qualsiasi ragione di uno e

più consiglieri non si provvederà alla loro

sostituzione. Successivamente alla data di cui sopra il

Fondatore Promotore provvederà alla nomina del nuovo

Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni

stabilite dal presente Statuto.

Articolo 16) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si

applicano le norme di legge.

F.TO: Maria Anna Giangrasso, Giuliano Rossetti, Irene

Soggia, Siragusa Francesco, Raffaele Siragusa,

Sparacello Luigi, Raymond Amedee De Coninck, Calamaio

Gaetano, Vincenzo Marino, Aldo Giordano teste, Scuderi

Maria Silvana teste, Flora Cardinale Notaio